Avv. Alberto Foggia
Via della Scuola 1 - Tel 050.542786
56127 PISA

Tribunale di Pisa
Ufficio Esecuzioni Mobiliari

Proc. N.279/2018
Il G.E., dott. Giovanni Zucconi
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.03.2018;
rilevato che, non investendo i motivi dell'opposizione il titolo esecutivo e la sua notifica, bensì la notifica dell'atto di pignoramento, appare sussistere la giurisdizione del A.G.O. atteso che ai sensi dell'art. 2 del D.Lvo 546/1992: "*...Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica..*", per cui ai sensi dell'art. 57 d.p.r. 602/73 risulta ammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso la notifica non già del titolo esecutivo bensì dell'atto di pignoramento;
rilevato che con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. parte opponente deduce la nullità dell'atto di pignoramento per l'omessa indicazione nello stesso degli avvisi di cui all'art. 492 c.p.c. commi 2° e 3° nonché la nullità della notifica del predetto di pignoramento in quanto eseguita dall'Agente della Riscossione con posta elettronica certificata non corredata da alcuna relata di notifica;
letta la memoria difensiva di parte opposta;
rilevato in ordine al primo motivo di opposizione che, anche ove si volesse considerare necessario l'inserimento nell'atto di pignoramento di cui all'art. 72 bis d.p.r. 602/1973 degli avvisi predetti, in ogni caso l'omissione degli stessi nel pignoramento non potrebbe determinare la nullità di quest'ultimo, nullità non espressamente prevista dall'art. 492 c.p.c.;
rilevato che, per quanto attiene alle modalità di notifica dell'atto di pignoramento, appare corretto il richiamo all'art. 26 d.p.r. 602/1973, potendo, dunque, l'Agente della Riscossione procedere alla notifica dell'atto di pignoramento mediante posta elettronica certificata senza necessità alcuna della relata di notifica, pur tuttavia occorre considerare che, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 193/2016, che ha modificato il predetto art. 26, le notifiche eseguite tramite posta elettronica certificata dall'Agente della Riscossione sono assoggettate all'applicazione dell'art. 149 bis c.p.c.;
ritenuto, dunque, che, in conformità a quanto previsto dall'art. 149 bis c.p.c., l'atto di pignoramento notificato con posta elettronica

Firmato Da: ZUCCONI GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a680

certificata deve essere necessariamente sottoscritto con firma digitale e recare l'attestazione di conformità all'originale;
rilevato che l'atto di pignoramento posto a fondamento dell'esecuzione esattoriale in esame non risulta soddisfare le predette caratteristiche;
ritenuto, pertanto, che, prospettandosi seri dubbi sulla validità dell'atto di pignoramento, deve disporsi la sospensione dell'esecuzione,

Fissa

Sospende l'esecuzione;
Assegna termine di gg.60 per l'introduzione del giudizio di merito;
Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento in favore di s.r.l. delle spese della presente fase cautelare che si liquidano in euro oltre IVA e CAP con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Si comunichi
Pisa, 8.08.2018

Il G.E.
dott.Giovanni Zucconi

Firmato Da: ZUCCONI GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a680